COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1977

per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/771/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, il governo irlandese ha comunicato il regolamento del 25 agosto 1976 relativo all'ammodernamento della aziende agricole ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni suddette con la direttiva citata nonché con i titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE e tenuto conto degli obiettivi delle predette direttive nonché della necessaria coerenza tra le diverse misure, se le disposizioni esistenti in Irlanda per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie a norma della direttiva 72/159/CEE, anche tenuto conto del regolamento sopra menzionato, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che il suddetto regolamento è conforme alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e ai titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 72/159/CEE prevede la possibilità di autorizzare gli Stati membri a fissare in alcune regioni un periodo superiore a sei anni per l'esecuzione di un piano di sviluppo aziendale ;

considerando che il summenzionato regolamento prevede la possibilità di fissare, in alcuni casi eccezionali, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda un periodo massimo di 8 anni per la realizzazione dei piani di sviluppo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione e la misura prevista sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni esistenti in Irlanda per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità della direttiva 72/159/CEE, previo esame del regolamento del 25 agosto 1976, che modifica il regolamento relativo all'ammodernamento della aziende agricole, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il governo irlandese è autorizzato a prolungare fino ad un massimo di otto anni il periodo di esecuzione dei piani di sviluppo aziendale nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE alle condizioni indicate nella parte II, articolo 8, comma d) del regola-

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

mento relativo all'ammodernamento delle aziende agricole.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH